



**Direzione Regionale Sicilia
Distretto di Palermo
Servizio Acquisti e contratti**

Determinazione Prot. n. 3544/R.I. del 09.10.2018

OGGETTO: fornitura e relativa installazione di n. 1 sistema UHPLC-DAD e di n. 1 sistema UHPLC-IR, da dare in dotazione al Laboratorio Chimico della Direzione Regionale per la Sicilia – sede di Palermo. Procedura di gara ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., realizzata mediante Richiesta Di Offerta sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione. CIG: 759769369A
Esclusione.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO AD INTERIM

Visto il D. Lgs. n. 300 del 30.07.1999 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

Visto l'art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;

Visti il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

Visto, altresì, il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32, c. 2, del medesimo Decreto;

Vista la nota prot. n. 19685/RU del 08.11.2017, a firma del Direttore Regionale *ad interim* dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

Vista la nota prot. n. 72478/RU del 26.06.2018, a firma del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui è stato conferito al Direttore Regionale l’incarico di responsabile ad interim relativo al Distretto di Palermo;

Considerato che, con determinazione dirigenziale Prot. n. 2869/R.I. del 09.08.2018, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo decreto legislativo, finalizzata all’affidamento della fornitura e relativa installazione di n. 1 sistema UHPLC-DAD e di n. 1 sistema UHPLC-IR, da dare in dotazione al Laboratorio Chimico della Direzione Regionale per la Sicilia – sede di Palermo;

Preso atto che è pervenuta, entro il termine assegnato del 10.09.2018, n. 1 (una) offerta della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.;

Dato atto che la documentazione amministrativa presentata dalla summenzionata società è risultata conforme a quanto previsto dagli atti di gara e dalla normativa vigente in materia;

Considerato che, con la determinazione dirigenziale prot. n. 3373/RI del 28.09.2018, è stata nominata, ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate nella gara di che trattasi.

Preso atto che la Commissione giudicatrice, con nota prot. n. 3528/RI del 08/10/2018, ha trasmesso il verbale redatto nella seduta riservata del 08.10.2018, agli atti del Servizio Acquisti e Contratti di questo Distretto - che costituisce parte integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegato - in cui è evidenziata la mancata conformità dell’offerta presentata dalla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. relativamente ad uno dei requisiti minimi previsti dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto (“Detector spettrofotometrico a lunghezza d’onda variabile (DAD)”– “Rumore di fondo < ± 5 μ AU”), come di seguito riportato:

- “Detector spettrofotometrico a lunghezza d'onda variabile (DAD)”– “Rumore di fondo $< \pm 5 \mu\text{AU}$ ” : dall’esame della documentazione tecnica a corredo dell’offerta, si rileva che il sistema DAD 3000-RS (rivelatore spettrofotometrico a lunghezza d’onda variabile) non possiede la configurazione minima presente nel Capitolato per quanto attiene il parametro Rumore di fondo ($< \pm 5 \mu\text{AU}$), atteso che, invece, è indicato in detta documentazione un valore $< \pm 8 \mu\text{AU}$.

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

ART. 1

- **prendere atto** delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 08.10.2018, così come riportato nel verbale prot. n. 3528/RI del 08.10.2018, agli atti del Servizio Acquisti e Contratti di questo Distretto e che costituisce parte integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegato.

ART. 2

- **procedere**, conseguentemente all’ esclusione dalla successiva fase di valutazione dell’offerta economica la ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Il Direttore del Distretto ad interim

Dott. Claudio Oliviero

Firmato digitalmente